



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

Dipartimento Tecnico – Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente

Servizio Ecologia e Tutela Ambientale

Fossano, lì 12/09/2014

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Proposta di Piano Esecutivo Convenzionato n. 63 concernente l'area inserita nelle "Aree produttive di nuovo impianto - Strada del Santuario". Ditta proponente: MG Srl primo firmatario. Provvedimento di esclusione.

I sottoscritti CAVALIERE Arch. Andrea, BARRA Arch. Sergio e BAUDUCCO Dott. Flavio, costituenti l'Organo Tecnico del Comune di Fossano istituito con Deliberazione di Giunta n. 182 del 06.06.2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/1998 per l'espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e per lo svolgimento delle funzioni di autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica;

Premesso che:

- in data 14/07/2014 prot. 21947 veniva avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica della **Proposta di Verifica di Assoggettabilità alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Proposta di Piano Esecutivo Convenzionato n. 63 concernente l'area inserita nelle "Aree produttive di nuovo impianto - Strada del Santuario". Ditta proponente: MG Srl primo firmatario**, da concludersi entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ossia entro il 07/10/2014;
- il Proponente è la ditta MG srl (prima firmataria);
- l'Autorità Procedente è il Servizio Gestione Territorio del Comune di Fossano;
- la documentazione esaminata nel corso delle attività istruttorie è la seguente:
 - a) Documentazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS trasmessa dall'Autorità Procedente in data 09/07/2014 e acclarata al protocollo del Comune di Fossano al numero 21392;
- sono stati individuati i seguenti soggetti da consultare, competenti in materia ambientale o comunque portatori di interessi:
 - A.R.P.A. Piemonte - Area Funzionale Tecnica
 - Provincia di Cuneo - Servizio Tutela del Territorio



- ALPI ACQUE
- A.S.L. CN 1 S.I.S.P.
- Regione Piemonte - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate

Dato atto che:

- in data 01/08/2014 si è svolta presso il Comune di Fossano una Conferenza dei Servizi convocata per la raccolta dei pareri in merito al procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS;
- sono pervenuti in fase procedimentale i seguenti pareri:
 - parere in data 20/08/2014, prot. 69424, pervenuto in data 21/08/2014 e acclarato al prot. 26082 del Comune di Fossano da parte di ARPA Piemonte;
 - parere in data 12/08/2014, prot. 80195, pervenuto in data 13/08/2014 e acclarato al prot. 25442 del Comune di Fossano da parte della Provincia di Cuneo;
 - parere in data 29/07/2014, prot. 368/2014/EB-FF, pervenuto in data 29/07/2014 e acclarato al prot. 23581 del Comune di Fossano da parte di Alpi Acque.
- decorsi 30 giorni dalla richiesta, a mente dell'art. 12 c. 2 del D. Lgs. 152/2006 non sono pervenuti ulteriori pareri e non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- in data 12/09/2014 si è riunito l'Organo Tecnico per formulare i rilievi del caso anche alla luce della documentazione e dei pareri pervenuti;

Visti:

- i pareri e le controdeduzioni pervenute da parte dei soggetti individuati aventi competenze ambientali in premessa citati;
- il verbale della Conferenza dei Servizi in data 01/08/2014;
- il verbale della riunione dell'Organo Tecnico in data 12/09/2014;

Tutto ciò premesso e dedotto,

RITENGONO

che la **Proposta di Piano Esecutivo Convenzionato n. 63 concernente l'area inserita nelle "Aree produttive di nuovo impianto - Strada del Santuario". Ditta proponente: MG Srl primo firmatario non debba essere sottoposta alla Valutazione Ambientale Strategica** ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 4/2008 e della D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008, in quanto, con riferimento ai criteri di cui all'allegato I alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come definiti all'allegato 1 del D.Lgs. 4/2008:

- il piano riguarda ambiti di territorio non ancora edificato già interessati da previsioni urbanistiche conformi e consolidate nel vigente P.R.G.C., ossia la realizzazione di uno stabilimento in area a vocazione produttiva. Ove le alternative proposte prevedono la necessità di varianti, queste ultime riguardano aspetti limitati all'inserimento paesaggistico e

non determinano l'inserimento delle aree in destinazioni d'uso diverse da quanto già previsto dal P.R.G.C.;

- il piano non determina interferenze di rilievo con aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, regionale e locale e non evidenzia l'insorgere di pregiudizi diretti o indiretti su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale;
- i modesti e locali impatti sull'ambiente, intrinseci alla realizzazione del progetto e non derivanti dall'instaurarsi di importanti criticità specifiche nei principali comparti ambientali, possono essere mitigati con misure e norme indirizzate alla loro riduzione e ricapitolate nel dispositivo del presente parere;
- i soggetti interessati ai fini ambientali che hanno espresso parere nel corso della procedura sono concordi nell'esclusione del piano dalla fase di Valutazione in quanto anche essi ritengono non sussistere criticità ambientali di rilievo tale da renderla necessaria.

L'esclusione dalla VAS comporta l'integrazione nel progetto definitivo ed esecutivo dell'insediamento di accorgimenti che riducano gli impatti degli interventi programmati sull'ambiente, secondo quanto evidenziato nei seguenti allegati, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

A) parere in data 20/08/2014, prot. 6946, pervenuto in data 21/08/2014 e acclarato al prot. 23581 del Comune di Fossano da parte di ARPA Piemonte;

B) parere in data 12/08/2014, prot. 80915, pervenuto in data 13/08/2014 e acclarato al prot. 25442 del Comune di Fossano da parte della Provincia di Cuneo;

C) parere in data 29/07/2014, prot. 368/2014/EB-FF, pervenuto in data 29/07/2014 e acclarato al prot. 23581 del Comune di Fossano da parte di Alpi Acque.

L'Organo Tecnico Comunale osserva e prescrive inoltre quanto segue:

1) nel quadro del rispetto delle norme di cui all'art. 85 comma 2 delle N.D.A. del P.R.G.C. vigente in ordine alle compensazioni ecologiche derivanti dall'eliminazione delle vestigia di un filare di salici si segnala la non attribuibilità a tale esigenza delle piantumazioni come previste in progetto in quanto l'art. 85 prescrive "l'intervento dovrà interessare aree rurali esterne ai centri abitati, alle pertinenze di insediamenti e alle fasce di rispetto/impatto di reti, impianti, infrastrutture".

Nel caso proposto infatti le piantumazioni rientrano per lo più o nella fascia di rispetto della ferrovia o nelle pertinenze dello stabilimento.

In sede di documentazione a corredo del PEC dovrà essere prodotta una tavola specifica in merito alle piantumazioni previste distinguendo anche planimetricamente per specie le tipologie vegetazionali selezionate; inoltre andrà presentato un progetto, corredato dalla convenzione prescritta dall'art. 85, da cui desumere natura ed entità dell'intervento compensativo. Quest'ultimo non è comunque sostitutivo delle piantumazioni proposte a mitigazione visiva dell'impianto che si intendono prescritte anche in ragione dell'art. 53 c. 4 del P.R.G.C.

2) le opere di presa delle acque destinate alla rete antincendio e irrigazione dovranno interessare unicamente la falda freatica, ivi presente a modesta profondità e dotata di adeguata disponibilità idrica;

3) per quanto attiene l'intubamento del corso irriguo di cui al punto 6.1.2. della relazione di verifica, si raccomanda di valutare attentamente il corretto dimensionamento dell'opera in



relazione agli aspetti idraulici e di realizzare la parte in sotterraneo in modo da essere facilmente ispezionabile e consentire una costante manutenzione al fine di evitare intasamenti;

4) in relazione alla scarsa soggiacenza della falda freatica, tutte le opere finalizzate all'eventuale trattamento ed all'evacuazione delle acque nere dovranno essere accuratamente impermeabilizzate;

5) si prescrive il rispetto delle procedure richieste dall'art. 98 comma 3 delle N.D.A. del P.R.G.C. in merito alla costruzione, in un'area classificata in classe II c, di un piano interrato in cui è prevista la presenza non occasionale di persone (rimessa etc.). Detto comma stabilisce che:

nelle aree di classe II le limitazioni causate da rischi incombenti sono di moderata pericolosità geomorfologica. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste o ammesse dal presente PRG dovranno rispettare, oltre alle indagini e verifiche previste dal D.M. 11/03/1988, gli accorgimenti tecnici previsti nella relazione geologica allegata al presente P.R.G.C. per le classi IIa e IIb e IIc.

Con specifico riguardo alla classe II c (Aree caratterizzate da problematiche legate alla falda superficiale che possono essere superate con norme apposite relativamente alle opere interrate) si deve ricordare che gli interventi sono ammessi nel rispetto di una serie di indicazioni fra cui rileva in particolare la seguente:

- divieto di realizzazione di piani interrati "sottofalda"; tale divieto è derogato qualora vengano realizzate opere per la mitigazione del rischio o interventi strutturali di protezione debitamente descritti in relazione preventiva e convalidati in sede di istanza di agibilità; tali dichiarazioni saranno controfirmate dal richiedente, da tecnico abilitato e dall'esecutore;

6) si precisa infine che per la scelta delle alternative progettuali presentate in progetto, una delle quali richiede apposita variante al P.R.G.C. in relazione al superamento delle altezze previste nel comparto, occorrerà fare riferimento alle conclusioni della procedura di verifica attinente la "Variante Parziale 11". In ogni caso dovranno essere valutate ed adottate adeguate soluzioni estetiche e cromatiche improntate all'armonizzazione del fabbricato nel paesaggio come accennato nel punto 6.2.6. della relazione di verifica. A tal proposito si prescrive in fase esecutiva la predisposizione di uno specifico elaborato contenente la proposta di inserimento paesaggistico (in cui siano comprensibili visuali, forme e colori in rapporto ai diversi punti di vista dell'opera) che sarà sottoposta alla Commissione Edilizia.

7) siano adottate, per il resto, tutte le mitigazioni previste nella relazione di verifica presentata agli atti sia per quanto riguarda la fase di cantiere che per quanto riguarda la fase di esercizio;

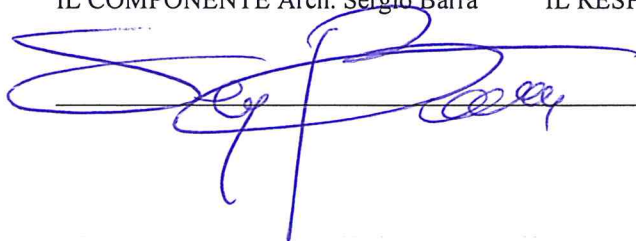
Fossano, li 12/09/2014

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

IL PRESIDENTE Arch. Andrea Cavaliere



IL COMPONENTE Arch. Sergio Barra



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Flavio Bauducco



Inviato via PEC
fossano@cert.ruparpiemonte.it

Prot. n. 69424

Cuneo, 20/08/2014

Spett.le Comune di Fossano

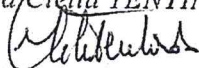
Riferimento prot. Comune di Fossano n. 22115 del 15/07/2014; Prot. Arpa n 59456 del 16/07/2014

OGGETTO: PEC n. 63 del Comune di Fossano - Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 4 del 2008.

Con la presente si trasmette il contributo, in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, in merito alla variante in oggetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

MB/AG/ag

Il Responsabile del
Dipartimento Provinciale di Cuneo
Dott. Silvio Cagliero
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE VICARIO
D.ssa *Clelia TENTINDO*


Il Funzionario Istruttore:
Dott. ssa Anna Maria Gaggino
tel. 0171329271 – email: g.gaggino@arpa.piemonte.it

STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento provinciale della Provincia di Cuneo"

Struttura Semplice Attività Istituzionali di Produzione

OGGETTO:

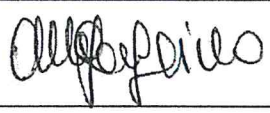
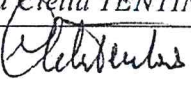
Comune di Fossano – Verifica di assoggettabilità ai sensi D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Riferimento prot. Comune di Fossano n. 22115 del 15/07/2014; Prot. Arpa n 59456 del 16/07/2014

PEC n. 63

FASE DI CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE IN MATERIA

AMBIENTALE

Redazione	Funzione: collaboratore tecnico Nome: Dott. ssa A. M. Gaggino	Firma: 
Redazione	Funzione: Tecnico competente in acustica ambientale Nome: Dr. Aurelio Pellutiè	Firma:
Verifica	Funzione: Responsabile S.S. 10.02 Nome: Dott. Maurizio Battegazzore	Firma: 
Approvazione	Funzione: Responsabile S.C. 10 Nome: Dott. Silvio Cagliero	IL DIRIGENTE Firma: RESPONSABILE VICARIO <i>D.ssa  TETINDO</i>
Data: 20/08/14		

Premessa

Oggetto della presente nota è la valutazione della documentazione predisposta dal Comune di Fossano (CN) relativa alla Variante PEC n. 63, ai fini della verifica di assoggettabilità ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'analisi della documentazione è stata condotta considerando le indicazioni presenti nella DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e i criteri riportati nell'allegato 1 del D.Lgs. 4 del 2008. Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. del PRGC del Comune Fossano, Arpa fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale.

Valutazione delle caratteristiche del piano

Il Comune di Fossano intende accogliere una proposta di PEC n. 63 per la realizzazione di un'area produttiva di nuovo impianto già riconosciute dal PRGC, normate dalla art. 53 delle NTA. Il progetto di PEC 63 presuppone, per necessità tecniche relativa alla costruzione di una struttura produttiva idonea alla costruzione di macchinari di notevoli dimensioni, la realizzazione di un fabbricato (lotto 4) di altezze superiori rispetto a quanto permesso per l'area (12m).

Lo strumento urbanistico è stato impostato con una doppia soluzione progettuale ovvero:

- altezza massima inferiore o pari a 12m in ossequio alla normativa di piano vigente;
- altezza massima inferiore o pari a 18m condizionatamente all'approvazione della VP11;

Pertanto nella prima fase di approvazione del PEC si dovranno rispettare i parametri determinati dalle Norme di Attuazione del PRGC vigente – quindi relativamente al lotto "4" – si potrà procedere alla procedura "Super-Dia" per l'edificazione su detto lotto secondo le tavole di progetto architettonico allegate al PEC numerate da n. 11 a n. 18 .

Nel caso di approvazione della variante parziale al PRGC vigente con inserimento delle nuove regole edificatorie (altezza e visuale libera), relativamente al lotto "4", sarà possibile con procedura Super-DIA la presentazione del progetto nel rispetto di detti nuovi parametri secondo il progetto di cui alle tavole dalla n. 21 alla n. 28.

La proposta di PEC 63 presuppone quindi l'approvazione della VP11 con cui si modifica l'art. 53 delle NTA per quanto riguarda le altezze di un fabbricato (lotto4) e l'indice di visuale libera.

Lo SUE prevede la suddivisione dell'area oggetto di intervento in 4 lotti con accesso diretto dalle strade interne di nuova costruzione. Gli edifici di nuova costruzione saranno a 1,2 o 3 piani f.t. sia per la parte produttiva che per la parte direzionale/abitativa.

Gli immobili costituenti i rustici, ora dismessi, ricompresi nel perimetro del comparto (Cascina Commendariotta) , comprendente casa di abitazione, vecchio cascina e stalle fatiscenti e/o diroccate di vecchia costruzione), sono state oggetto di demolizione con ordinanza Sindacale in data 27 febbraio 2014 n. 6852 trattandosi di edifici non più recuperabili.

I fabbricati esistenti costituiti da magazzino agricolo sul mappale 379 e da stalla sul mappale 383 del fg. 48 potranno mantenere la destinazione agricola come oggi praticata; potranno altresì mutare la destinazione d'uso secondo quelle sopra indicate, potranno essere oggetto di demolizione e ricostruzione. In ogni caso nell'ambito del lotto individuato la S.U.L. dovrà rispettare l'indice fondiario al netto dei fabbricati esistenti in caso di nuova edificazione senza demolizione dei fabbricati esistenti. Tali fabbricati nel caso di mantenimento potranno mantenere l'accesso dalla viabilità privata esistente corrente sul confine tra i mappali 176-259-379 e i mappali 363-313.

Dati urbanistici area in oggetto:
Superficie fondiaria 31.784 mq
Superficie territoriale: 40.252mq
Indice di utilizzazione territoriale 0.78 di SUL per mq
Superficie realizzabile 31.396.56 mq
Indice fondiario 1mq/mq
Volumetria residenziale realizzabile: 2.160mc

Caratteristiche degli impatti potenziali della variante e delle aree che ne possono essere interessate (ex all.1 D.Lgs. 4/08)

L'intervento non ricade in ambiti sottoposti a vincoli paesaggistici o territoriali.

L'area interessata ricade in **III classe di capacità di uso del suolo**. Il PTR recentemente approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte, art. 26, c.1 e 2, riporta che i territori agricoli in classe I e II, ovvero i territori in classe III, qualora i territori in classe I siano assenti o inferiori al 10%, oppure i territori caratterizzati dalla presenza di colture specializzate (disciplinari di denominazione di Origine) sono riconosciuti come vocati allo sviluppo dove non è ammessa la nuova edificazione per funzioni diverse da quelle agricole o per attività ad essa connesse.

La stessa area viene riconosciuta dal PPR (rif. Tavola P4 e art. 37 delle NdA) come morfologia insediativa di tipo m.i.5 – Insediamenti specialistici organizzati per i quali sono previsti i seguenti obiettivi:

- Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
- Integrazione paesistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi;

Tra le direttive relative alle aree m.i.5 si legge (art. 37 comma 4 delle NdA del PPR, si legge: (...) "sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree a verde pubblico per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali."

A titolo collaborativo si ricorda che la IR 56/77 come recentemente modificata, precisa all'art. 8, comma 4, che le direttive contenute nei piani territoriali e paesaggistici e nei PTO "esigono attuazione nella pianificazione provinciale, della città metropolitana e comunale", rafforzando con una norma di legge, la valenza della Direttiva definita dall'art. 3 della NdA del PPR.

Relativamente alle **infrastrutture fognarie e acquedottistiche**, il PEC verrà allacciato alla rete fognaria ed acquedottistica esistente. Si fa presente che l'art. 157 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., pur dando facoltà agli enti locali di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, prescrive che venga precedentemente richiesto il parere di compatibilità con il Piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e venga stipulata apposita convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, saranno affidate in concessione.

In relazione al **Piano di Zonizzazione Acustica**, viene proposta una verifica documentale della compatibilità acustica. Si allega apposito parere sulla relazione acustica presentata.

Si ricorda che l'art. 5, comma 4 della LR 52/2000 prevede, in caso di qualsiasi variazione dello strumento urbanistico comunale, la verifica (anche documentale) della compatibilità acustica degli interventi e l'eventuale revisione o modifica del piano di classificazione acustica comunale in caso di accostamenti critici o sostanziali variazioni. Tali modifiche o revisioni devono essere svolte secondo quanto previsto dalla normativa vigente (L 447/1995 e LR 52/2000) e secondo i

criteri previsti dalla DGR 86-3802 del 06/08/2001 "Linee guida per la classificazione acustica del territorio", ovvero effettuate da personale tecnico competente in acustica ambientale.

Considerazioni conclusive

Relativamente alle implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

A seguito dell'analisi della documentazione pervenuta, sebbene la stessa non fornisse tutti gli elementi previsti dalla normativa, si ritiene che la variante possa essere esclusa dalla fase di valutazione ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 4/2008.

Dovranno però essere recepite nelle successive elaborazioni del piano e nelle fasi progettuali di dettaglio le prescrizioni di seguito riportate:

- Si richiede di recepire le linee guida adottate con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010 "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e gli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", quali strumenti di indirizzo per la pianificazione e la progettazione degli interventi di trasformazione del territorio.
- Negli interventi edilizi di nuova costruzione o adattamento di quelli già esistenti si dovranno prevedere accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione dei consumi di energia ed all'uso di fonti energetiche rinnovabili. Si ricorda che, in questa materia, la GR, nella seduta del 4.8.2009, ha approvato provvedimenti attuativi della legge 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) relativi, fra l'altro:
 - alla certificazione energetica degli edifici, secondo le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", approvate con Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 26.6.2009;
 - all'installazione di Impianti solari termici, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari, sia in edifici di nuova costruzione, sia in edifici esistenti in caso di loro ristrutturazione o inserimento dell'impianto termico;
 - tutti gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento degli edifici che verranno realizzati nelle zone in Variante dovranno garantire almeno i livelli di prestazione minimi stabiliti dal D.Lgs. 192/05, come modificato dal D.Lgs. 311/06, dalla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e dalla DCR 98-1247 dell'11/01/2007.

Tutti gli edifici di nuova realizzazione o recupero di edifici esistenti dovranno pertanto attenersi, nella loro progettazione e costruzione, alle suddette prescrizioni, prediligendo comunque costruzioni in elevata classe energetica (A, B).

- Limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per l'illuminazione pubblica ad alta efficienza (LED), la regolamentazione degli orari di accensione dell'illuminazione decorativa/pubblica, l'applicazione di regolatori di flusso luminoso.
- Rispetto e miglioramento della connettività ecologica locale tramite un'adeguata organizzazione delle aree a verde previste: si chiede di prediligere la scelta di specie autoctone arbustive e arboree a chioma ampia e crescita veloce escludendo specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale, al fine di favorire il più possibile la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offrendo a tali faune sufficienti condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze trofiche e spaziali;

- Individuazione di misure finalizzate a ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna rispetto alla realizzazione di edifici con facciate con ampie superfici vetrate trasparenti o riflettenti, modalità costruttiva che risulta essere un'importante causa di mortalità sull'avifauna, in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo; le NTA dovranno prevedere l'utilizzo di soli di materiali opachi o colorati o satinati o idoneamente serigrafati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni. Al fine di migliorare l'effetto di mitigazione nei confronti dell'avifauna, si raccomanda di fare riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf
- Limitazione delle superfici impermeabilizzate prediligendo materiali drenanti per la formazione del fondo;
- In merito ai rifiuti urbani ed assimilabili dovrà essere verificata la coerenza con i criteri definiti dalla DGR n. 32-13426 del 1.03.2010 concernente i "Criteri tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani", la quale prescrive che le Amministrazioni Comunali, negli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza, prevedano tra l'altro la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono composti i rifiuti urbani.
- Per le finalità di risparmio idrico ai sensi dell'art 146 della 152/2006 e l'art 42 comma 6 del Piano di Tutela delle Acque, si suggerisce, in aggiunta al riutilizzo delle acque meteoriche, siano utilizzate per tutti gli usi compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto.
- come previsto dall'art. 21 del nuovo PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011, i nuovi insediamenti produttivi devono configurarsi come Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA). Di cui al D. lgs 112/1998 ed all'art. 3 della LR 34/2004. A tal proposito si consiglia di seguire le indicazioni riportate nel documento della Regione Piemonte relativo alle "Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)" pubblicato sul 1° Supplemento al B.U.R. n. 31 del 06 agosto 2009. Tale documento si basa sul principio di "sviluppo industriale sostenibile", maturato all'interno di più generali politiche per lo sviluppo sostenibile, il quale ha come obiettivo fondamentale il raggiungimento di elevati standard di qualità degli insediamenti produttivi sotto il profilo territoriale, ambientale, economico e sociale, attraverso l'impiego di strumenti e metodi innovativi atti a favorire la riduzione degli impatti ambientali e l'applicazione di tecnologie pulite.
- Si richiede inoltre di garantire una buona integrazione dell'intervento con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si colloca e di mitigare gli impatti visivi sul paesaggio realizzando fasce di mitigazione paesaggistica (fasce tampone), oltre a curare l'integrazione tra il paesaggio e l'edificato proposto attraverso l'accurata composizione architettonica dei manufatti.

Con ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica preventiva, le motivazioni dell'eventuale mancato esperimento della fase di valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie.

STRUTTURA COMPLESSA
“ARPA - Dipartimento di Cuneo”
PARERE ACUSTICO

Documento Valutato:	Valutazione di impatto acustico relativa all'insediamento di nuovi capannoni industriali in Strada del Santuario - FOSSANO	
Redazione:	Aurelio Pellutiè (tecnico competente acustica ambientale)	Data: 13/8/14 <i>A. Pellutiè</i>

Questo ufficio ha analizzato la relazione tecnica redatta dallo studio SISA S.r.l. in merito alla costruzione di nuovi capannoni presso un'area industriale sita in strada del Santuario – FOSSANO.

Da quest'analisi si sono tratte le seguenti considerazioni.

Si prende atto che le misurazioni e le conseguenti valutazioni sono state eseguite da tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge n°447 del 26 ottobre 1995.

Si prende altresì atto che le misurazioni oggetto della relazione tecnica sono state eseguite ispirandosi agli opportuni decreti attuativi della sopracitata Legge.

La forma della relazione tecnica non segue i criteri suggeriti dalle linee guida del DGR 2/2/2004 9-11616.

Detto ciò è ora possibile entrare, più propriamente nel merito dell'analisi eseguita da quest'ufficio sulla relazione in esame.

1. Le attività in progetto, il ciclo produttivo ecc. non sono descritti fornendo sufficiente informazione in quanto trattasi di uno studio preliminare del PEC.
2. Gli orari di lavoro (ovvero di generazione del rumore) delle attività, come dichiarato dal tecnico indicano, che la generazione del rumore avverrà solamente in orario diurno.
3. Per quanto riguarda le sorgenti che producono il rumore:
 - La loro descrizione non è esaustiva ma si considera un rumore prodotto all'interno degli insediamenti di 85 dB(A)
4. I recettori sono stati identificati.
 - Per destinazione d'uso
 - Distanza

5. La planimetria dell'area di studio presenta in scala adeguata l'indicazione di:
 - Opera in progetto e suo perimetro,
 - Ricettori
6. È stata indicata la classificazione acustica della zona
7. Il rumore ante-operam presso i ricettori è stato valutato attraverso alcune misure in campo.
8. Il calcolo previsionale dei livelli sonori generati è stato condotto
9. L'analisi dell'impatto acustico nella fase di cantiere non è stata condotta.
10. E' stato suggerito un programma di rilevamenti post operam per la verifica del rispetto dei limiti.

Conclusioni

La relazione presentata fornisce sufficiente assicurazione che l'impatto acustico dell'intero PEC rientrerà nei limiti della normativa vigente.

Occorrerà in fase di appalto dei lavori valutare l'impatto acustico dovuto alla fase di cantiere secondo i dettami della Deliberazione della Giunta Regionale 27/06/2012 n.24-4049.



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044

Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail: urp@provincia.cuneo.it

P.E.C.:

protocollo@provincia.cuneo.legal

mail.it

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445330 – Fax 0171.445650
VM/

-Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di
FOSSANO (CN)

Rif. progr. int. _____ Classifica: _08.04/3 _

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

OGGETTO: : D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, Delibera di Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931.

P.E.C. N.63 del PRGC di Fossano.

Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Parere ambientale.

Con riferimento alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in materia ambientale - in data 15.07.2014 con prot. di ric. n. 71322 - a seguito esame della relativa documentazione, per l'espressione del parere di competenza, si dà conto dei seguenti contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell'istruttoria:

Settore Viabilità:

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, ritiene di non dover esprimere considerazioni in merito.

Ufficio Protezione Civile:

COMPATIBILITA' CON IL PIANO PROVINCIALE E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Per quanto concerne gli aspetti legati alla valutazione dell'incidenza dei rischi naturali ed antropici sul territorio, la pianificazione urbanistica comunale deve risultare coerente sia con i contenuti del piano provinciale di protezione civile, sia con la valutazione degli scenari di rischio che gravano sul territorio elaborata all'interno del piano comunale di protezione civile, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale (Legge n.225/1992; D.Lgs. n.112/1998; LR n.44/2000; LR n.07/2003 e relativi Regolamenti).

Al proposito, si richiama il Capo 3, Artt. 4 e 5 del regolamento attuativo della LR n.07/2003 "Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile" n.7/R del 18/10/2004, che prevede la trasmissione del piano comunale/intercomunale di protezione civile alla Provincia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

Gli strumenti urbanistici comunali, inoltre, non dovranno risultare in contrasto con il quadro del dissesto e la classificazione di sintesi del territorio Comunale, come previsto dalla Circolare Regionale 7/LAP e dalla relativa Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999).

In linea generale, per quanto riguarda gli aspetti legati alla protezione civile, è opportuno che le infrastrutture di tipo strategico (viabilità, servizi pubblici e scuole), le nuove edificazioni e le attività produttive non vengano previste ed inserite in aree ad elevata pericolosità (*Circolare Regionale 7/LAP/1996 - Classe III*), in riferimento alla necessità di escludere potenziali peggioramenti dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto presenti.

In assenza di alternative praticabili, per gli interventi non altrimenti localizzabili e qualora previsto dalla Circolare menzionata, occorre programmare l'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prevedere i necessari interventi di riassetto territoriale che, una volta collaudati, determinino l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità.

Ufficio Pianificazione:

Verificato il contenuto del P.E.C., in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che lo stesso si possa considerare compatibile.

Settore Tutela Territorio:

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Nel contempo, si chiede all'Amministrazione Comunale una verifica in merito alla sostenibilità idraulica delle reti fognarie pubbliche esistenti in cui andranno ad immettersi gli scarichi delle acque reflue nere del PEC in esame e sulla potenzialità residua dell'impianto di depurazione. Si richiama, inoltre, quanto disposto dall'art. 146 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in merito alla realizzazione di reti duali, al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili.

Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare l'Ufficio Acque sono state eseguite le verifiche congruenti dalle quali è emerso che l'intervento in esame si inserisce in un contesto territoriale interessato dal seguente quadro concessorio della risorsa idrica

ACQUE SUPERFICIALI

• Usi IDROELETTRICI

Nel Comune in oggetto - nell'area di intervento - non sono presenti impianti idroelettrici attivi o in corso di istruttoria.

Pertanto non si formulano osservazioni in merito all'oggetto.

• Usi IRRIGUI ed altri usi

Il PEC in oggetto contempla il cambio di destinazione d'uso di una porzione complessiva di mq 7233 a destinazione agricola.

Non è chiaro quali effetti comporti il cambio di destinazione d'uso sul prelievo della risorsa idrica. Pertanto ammesso che gli interventi possono essere autorizzati si segnala la necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione irrigua.

In fase di rinnovo delle concessioni irrigue, l'Ufficio Acque valuterà l'estensione effettiva dei comprensori irrigui, alla luce delle destinazioni previste dallo strumento urbanistico comunale, esaminando gli aumenti delle aree riservate all'edilizia ed agli insediamenti produttivi o comunque da ritenersi escluse dalle pratiche agricole, ai fini di ridurre il prelievo consentito dove sono avvenute diminuzioni dei comprensori irrigui.

Relativamente allo scarico delle acque meteoriche si cita nella rel. Tecnica (Allegato B) di un accordo con il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario "RIVO MEIRANO". Si segnala che il Rio Grione ha anche altri utenti e, viste anche le problematiche di scarsità d'acqua estive, occorre pertanto prestare attenzione che nessun utilizzatore subisca alcun danno.

ACQUE SOTTERRANEE

Nella cartografia riportata, nel presente parere, sono evidenziate le captazioni da acque sotterranee censite: sorgenti, pozzi (ad uso diverso dal domestico), trincee drenanti e fontanili.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, è vietata la costruzione di pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le falde

profonde, così come identificate dalla D.D. 267 del 4/8/2011 (B.U.R.P. n. 32 del 11/8/2011) e della D.D. n. 900 del 3/12/2012 (B.U.R.P. n. 3 del 17/1/2013).
Si allega un estratto grafico della banca dati della Regione Piemonte (SIRI) concernente l'ambito territoriale interessato alla variante dello strumento urbanistico.



Legenda simboli

■ Captazioni uso potabile: POZZO	■ USO LAVAGGIO INERTI
● Captazioni uso potabile: SORGENTE	■ USO CIVILE
▲ Captazioni uso potabile: PRESA DA ACQUE SUPERFICIALI	■ USO ZOOTECNICO
▲ STAZIONE DI MONITORAGGIO - RETE REGIONALE	■ USO DOMESTICO
○ FONTANILE	■ USO POTABILE
○ RESTITUZIONE AL RETICOLO IDROGRAFICO NATURALE	■ USO AGRICOLO
○ RESTITUZIONE AL RETICOLO IRRIGUO	■ USO RIQUALIFICAZIONE ENERGIA
■ Pozzo: non definito	■ USO PRODUZIONE BENI
■ Pozzo: per captazione	■ USO PISCICOLO
■ Pozzo: solo monitorato	■ USO ENERGETICO
— TRINCEA DRENANTE	----- Canale TRATTO DI GALLERIA
▲ PRESA DA ACQUE SUPERFICIALI: non definito	—— Canale TRATTO DI CONDOTTA DERIVATIVA
▲ PRESA DA ACQUE SUPERFICIALI: da corpo idrico naturale	—— Canale
▲ PRESA DA ACQUE SUPERFICIALI: da corpo idrico artificiale	—— IDROGRAFIA
○ SORGENTE non definita	■ PARCHI
● SORGENTE PER CAPTAZIONE	■ Siti Natura 2000: ZPS
● SORGENTE SOLO MONITORATA	■ Siti Natura 2000: SIC
	■ Siti Natura 2000: SIR

Ciò premesso, l'Ufficio Acque, come esito istruttorio, ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto non debba essere sottoposta alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ma segnala la necessità di **preservare le attività di uso della risorsa idrica in essere.**

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni il Settore Politiche Agricole, Parchi e Foreste, l'Ufficio Energia, l'Ufficio Cave/Vincolo Idrogeologico del Settore Gestione Risorse del Territorio.

Sulla base degli esiti istruttori sopra riportati, si esprime, per quanto di competenza, parere di **non assoggettamento alla procedura di VAS ex. artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Luciano Fantino

Referente della pratica: Dott.ssa Monica Villotta (tel. 0171/445987)
Referente della pratica: Geom. Valter Ramonda (tel. 0171/445986)



Capitale Sociale € 1.702.000,00 i.v.
Sede Legale: Piazza Dompè, 3 – 12045 Fossano (CN)
Partita IVA / Codice fiscale 02660800042
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Cuneo n. 226156

Savigliano, 29 / 07 / 2014

Spett.le **Comune di Fossano**
Dip. Tecnico Lavori Pubblici
Alla c.a. Dott. Bauducco

Prot. 368 / 14 FF

OGGETTO: Opere di urbanizzazione PEC n. 63 “Aree produttive di nuovo impianto – Strada del Santuario” Comune di Fossano – conferenza dei servizi per verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S.

Facendo riferimento a Vostra corrispondenza del 14/07/2014, con richiesta di parere in merito alla verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto richiamato in oggetto, la scrivente Alpi Acque SpA, ente gestore del S.I.I. del Comune di Fossano, essendo i propri tecnici impossibilitati a presenziare alla Conferenza del 01/08/2014 per precedenti impegni, comunica quanto segue:

- si approva che lo smaltimento delle acque meteoriche (sia esse di prima che di seconda pioggia) avvenga in recapito diverso dalla fognatura nera comunale, così come previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- Non si autorizza alcun scarico differente dalle acque reflue cosiddette domestiche in pubblica fognatura nera (art. 124 del D. Lgs. 152/06) in quanto l'impianto di depurazione sito in Loc. Cussanio non è in grado di ricevere ulteriori scarichi di acque reflue di natura industriale (art. 74 comma *h* del D. Lgs. 152/06); nel qualcaso, come parrebbe dalla Relazione Tecnica presente agli atti, l'area di cui all'oggetto venisse interessata da nuove edificazioni di attività produttive di

Sede Operativa : Via Carello, 5 - 12038 Savigliano (CN) - Tel. : 0172.37.24.00 - Fax : 0172.71.10.52
E-mail: alpiacque@egea.it



tipo artigianale ed industriale, in virtù del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente, il proponente dovrà attivarsi, mediante la scrivente, per ampliare l'impianto di depurazione e potenziarne la relativa capacità.

- Per quanto concerne le opere di acquedotto si conferma parere tecnico positivo così come concordato con il progettista

Rimanendo a Vs disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Alpi Acque SpA